

	rif. al D.Lgs. 175/16	TEMATICA	VINCOLI DEL TESTO UNICO MADIA (presenti nelle sole società partecipate da Amministrazioni Pubbliche)	VINCOLI per le società non partecipate da amministrazioni pubbliche (valevoli anche per le società a partecipazione pubblica)
--	-----------------------	----------	--	---

attività esercitata

1	art.4 co.1	attività esercitata dalla società	Le amministrazioni pubbliche non possono , direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali , né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società	nessun vincolo se non quello di lecità dell'oggetto sociale
2	art.4 co.2 e co.4	attività esercitata dalla società (IN HOUSE)	le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività (sintesi SOCIETA' IN HOUSE): - produzione di un servizio di interesse generale - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici	nessun vincolo se non quello di lecità dell'oggetto sociale
3	art. 16 co.1	affidamenti diretti	Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati	Nessun Vincolo

	rif. al D.Lgs. 175/16	TEMATICA	VINCOLI DEL TESTO UNICO MADIA (presenti nelle sole società partecipate da Amministrazioni Pubbliche)	VINCOLI per le società non partecipate da amministrazioni pubbliche (valevoli anche per le società a partecipazione pubblica)
4	art. 16 co.3	fatturato	Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del Testo Unico Madia	Nessun Vincolo
5	art.4 co.3	Società "immobiliari"	le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse , tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato	nessun vincolo
6	art.4 co.5	Detenzione da parte di società non holding di quote di partecipazione in altre società	è fatto divieto alle società di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società (NB eccezione: società con oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali)	nessun vincoli se non quelli statuari e quelli previsti dal Codice Civile (esempi: artt. 2355,2355 bis, 2359, 2359 bis, 2359 ter, 2361, 2362, 2468, 2469)
Costituzione, acquisizione, alienazione di società, requisiti degli Statuti				
7	art. 3 co.1	Scelta del "tipo" di società	Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata , anche in forma cooperativa	nessun vincolo. La scelta sarà frutto di una analisi di convenienza economico fiscale
8	art. 5 co.1	costituzione di una società o acquisizione di partecipazioni	l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali con evidenza degli aspetti finanziari (sostenibilità) ed economici (convenienza).	Pur non essendo presente una "analitica motivazione" della decisione, operativamente tali scelte devono essere frutto di Piani Industriali, strategie di impresa ed efficientamenti organizzativi. Allo stato le innovazioni introdotte dal Codice della Crisi di Impresa (si pensi all'art. 2086 c.c.) hanno esplicitato anche a livello normativo quello che è una "prassi" imprenditoriale.

	rif. al D.Lgs. 175/16	TEMATICA	VINCOLI DEL TESTO UNICO MADIA (presenti nelle sole società partecipate da Amministrazioni Pubbliche)	VINCOLI per le società non partecipate da amministrazioni pubbliche (valevoli anche per le società a partecipazione pubblica)
9	art. 5 co.3	costituzione di una società o acquisizione di partecipazioni	L'atto deliberativo sarà poi inviato alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato	Nessun vincolo
10	art. 14. co. 6	Costituzione di una società a seguito di fallimento di altra società che gestiva i medesimi servizi	Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita	Nessun vincolo oltre a quanto stabilito dalla Legge Fallimentare
11	art. 16. co.2	Scelte Statutarie	Per le Società in House gli Statuti: a) delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile. In ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.	Nessun vincolo

	rif. al D.Lgs. 175/16	TEMATICA	VINCOLI DEL TESTO UNICO MADIA (presenti nelle sole società partecipate da Amministrazioni Pubbliche)	VINCOLI per le società non partecipate da amministrazioni pubbliche (valevoli anche per le società a partecipazione pubblica)
12	art. 7 co.1 e art. 8 1 e art. 9 co.5	Costituzione di società, acquisizioni quote, alienazione quote sociali, gestione patti parasociali	<p>La Costituzione di società a partecipazione pubblica prevede apposita deliberazione. In merito la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:</p> <p>a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;</p> <p>b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;</p> <p>c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;</p> <p>d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.</p> <p>La deliberazione viene richiesta anche in caso di acquisizione, alienazione quote sociali o gestione dei patti parasociali (conclusione, modifica e scioglimento)</p>	Si applica quanto previsto dal Codice Civile (esempio: artt. 2463 e 2328)
13	art. 7 co.5	Presenza di soci privati	Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica	Si applica quanto previsto dal Codice Civile (esempio: artt. 2463 e 2328)
14	art. 9	Gestione delle partecipazioni pubbliche	<p>Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia</p> <p>Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione</p> <p>Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato</p> <p>In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente</p>	Si applica quanto previsto dal Codice Civile in relazione all'organo amministrativo (esempio: artt 2380-2392) e al potere dei soci anche di minoranza (esempio: artt. 2364-2376)

	rif. al D.Lgs. 175/16	TEMATICA	VINCOLI DEL TESTO UNICO MADIA (presenti nelle sole società partecipate da Amministrazioni Pubbliche)	VINCOLI per le società non partecipate da amministrazioni pubbliche (valevoli anche per le società a partecipazione pubblica)
15	art. 10 co.2	Alienazione di partecipazioni sociali	Fermo restando che l'alienazione di partecipazioni sociali deve essere adottata a seguito di specifica deliberazione (si veda vincolo 14). In casi eccezionali , a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che da analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente . E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.	Non risultano vincoli nella scelta dell'acquirente. Si applica quanto previsto dal Codice Civile
16	art. 17 co. 1 e 2	Ulteriori precisazioni sulla Costituzione della società	Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. La durata della partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione	Nessun Vincolo

	rif. al D.Lgs. 175/16	TEMATICA	VINCOLI DEL TESTO UNICO MADIA (presenti nelle sole società partecipate da Amministrazioni Pubbliche)	VINCOLI per le società non partecipate da amministrazioni pubbliche (valevoli anche per le società a partecipazione pubblica)
17	art. 17 co. 4	Ulteriori Scelte Statutarie	<p>Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata:</p> <p>a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;</p> <p>b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;</p> <p>c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;</p> <p>d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.</p>	Nessun Vincolo
18	art. 22	Trasparenza	Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in materia di trasparenza)	nessun vincolo.

	rif. al D.Lgs. 175/16	TEMATICA	VINCOLI DEL TESTO UNICO MADIA (presenti nelle sole società partecipate da Amministrazioni Pubbliche)	VINCOLI per le società non partecipate da amministrazioni pubbliche (valevoli anche per le società a partecipazione pubblica)
Valutazione dei rischi di crisi di impresa e strumenti a disposizione nonché i Piani di razionalizzazione				
19	art. 6 co.1	aspetti contabili	Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.	la scelta di sistemi contabili sono determinati da quanto previsto dalla normativa fiscale (IVA e TUIR). Fermo restando il rispetto della normativa di settore e quanto previsto dalle Autorità di Vigilanza e Controllo
20	art. 6 co.2	programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale	Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale. Tale adempimento è ulteriore rispetto a quanto previsto in tema di redazine della Relazione sulla Gestione.	Ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 14/2019 dal 16.08.2020 sussiste il dovere di adottare assetti organizzativi adeguati alle tempestiva rilevazione dello stato di crisi. Inoltre si richiama che la Relazione sulla Gestione (art. 2428 c.c.) deve richiamare i principali rischi ed incertezze, con particolare riferimento ai rischi finanziari.
21	art. 6 co.4	relazione sul governo societario	Le società controllate predispongono annualmente la relazione sul governo societario all'interno del quale confluiscono i programmi di valutazione del rischio	Nessun vincolo/obbligo
22	art. 6 co.3	valutazione di integrare gli strumenti di governo societario	Le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di predisporre: - regolamenti interni; - un ufficio di controllo interno - codici di condotta - programmi di responsabilità sociale d'impresa	Nessun vincolo. Occorre però richiamare che le società di dimensioni significative tendono a dotarsi di strumenti quali: - policy aziendale; - codice etico; - predisposizione di bilanci sociali; - un'area interna dedicata al controllo. Peraltro si richiama che tali attivazioni costituiscono, in determinati contesti aziendali, il presupposto dell'adeguato assetto organizzativo.

	rif. al D.Lgs. 175/16	TEMATICA	VINCOLI DEL TESTO UNICO MADIA (presenti nelle sole società partecipate da Amministrazioni Pubbliche)	VINCOLI per le società non partecipate da amministrazioni pubbliche (valevoli anche per le società a partecipazione pubblica)
23	art. 14 co.2	programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale in caso di emersione indicatori di crisi	Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio , uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento	Si applica quanto stabilito dal Codice della Crisi di Impresa. In dettaglio si richiama che sono in corso di predisposizione specifici indicatori a supporto delle imprese per individuare eventuali situazioni di anomalia. Resta comunque inteso che al fine di prevenire eventuali crisi aziendali, in ottica anche di adeguati assetti organizzativi, la società si dovrebbe dotare di Piani Industriali, che costituiscono un valido supporto operativo per rilevare situazioni di difficoltà.
24	art. 14. co. 3	emersione della crisi: assenza di azioni "correttive"	Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile	Sono valide le medesime osservazioni poste per le società a partecipazione pubblica. Peraltro si richiama quanto innovato dal Codice della Crisi di Impresa
25	art. 14. co1	Crisi d'impresa	Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza	Sono valide le medesime osservazioni poste per le società a partecipazione pubblica. Peraltro si richiama quanto innovato dal Codice della Crisi di Impresa
26	art. 14. co. 4	ripianamento perdite	Non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie , anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte	Si richiama quanto indicato agli artt. 2446 c.c. e 2482 bis. Resta inteso che ove la perdita sia riconducibile ad una situazione di crisi, in tale fattispecie occorrerà prevedere uno strumento adeguato per il superamento della crisi (si richiama quanto innovato dal codice della crisi di impresa e quanto previsto in termini di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione del debito)

	rif. al D.Lgs. 175/16	TEMATICA	VINCOLI DEL TESTO UNICO MADIA (presenti nelle sole società partecipate da Amministrazioni Pubbliche)	VINCOLI per le società non partecipate da amministrazioni pubbliche (valevoli anche per le società a partecipazione pubblica)
27	art. 14. co. 5	presenza di perdite per tre esercizi consecutivi	Le amministrazioni non possono (salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile) sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate (con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito) che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento , approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti	Si richiama quanto indicato agli artt. 2446 c.c., 2482 bis, 2447 e 2482 ter c.c. Resta inteso che ove la perdita sia riconducibile ad una situazione di crisi, in tale fattispecie occorrerà prevedere uno strumento adeguato per il superamento della crisi (si richiama quanto innovato dal codice della crisi di impresa e quanto previsto in termini di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione del debito)

	rif. al D.Lgs. 175/16	TEMATICA	VINCOLI DEL TESTO UNICO MADIA (presenti nelle sole società partecipate da Amministrazioni Pubbliche)	VINCOLI per le società non partecipate da amministrazioni pubbliche (valevoli anche per le società a partecipazione pubblica)
28	art.21 co.1	perdite di esercizio	Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi cui esecuzione la società è stata costituita.	Si richiama quanto indicato agli artt. 2446 c.c., 2482 bis, 2447 e 2482 ter c.c. Resta inteso che ove la perdita sia riconducibile ad una situazione di crisi, in tale fattispecie occorrerà prevedere uno strumento adeguato per il superamento della crisi (si richiama quanto innovato dal codice della crisi di impresa e quanto previsto in termini di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione del debito)
29	art.20 co.1	Razionalizzazione delle partecipazioni	le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione	Non risulta espressamente tale vincolo. Tuttavia occorre richiamare il principio di economicità proprio della impresa che impone a livello operativo efficientamenti di tipo organizzativo e quindi, ove necessario, di razionalizzazioni delle partecipazioni

	rif. al D.Lgs. 175/16	TEMATICA	VINCOLI DEL TESTO UNICO MADIA (presenti nelle sole società partecipate da Amministrazioni Pubbliche)	VINCOLI per le società non partecipate da amministrazioni pubbliche (valevoli anche per le società a partecipazione pubblica)
30	art.20 co.2	I piani di razionalizzazione	<p>Occorre predisporre i piani di razionalizzazione (con correlata relazione tecnica), qualora la pubblica amministrazione rileva:</p> <p>a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (si veda "attività esercitata");</p> <p>b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;</p> <p>c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;</p> <p>d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;</p> <p>e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;</p> <p>f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;</p> <p>g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (si veda "attività esercitata"); .</p>	<p>Non risulta espressamente tale vincolo. Tuttavia occorre richiamare il principio di economicità proprio della impresa che impone a livello operativo efficientamenti di tipo organizzativo e quindi, ove necessario, di razionalizzazioni delle partecipazioni</p>

	rif. al D.Lgs. 175/16	TEMATICA	VINCOLI DEL TESTO UNICO MADIA (presenti nelle sole società partecipate da Amministrazioni Pubbliche)	VINCOLI per le società non partecipate da amministrazioni pubbliche (valevoli anche per le società a partecipazione pubblica)
Quotazione di società in mercati regolamentati				
31	art. 18	emissione strumenti finanziari in mercati regolamentati	Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati a seguito di deliberazione (fermo restando quanto previsto dal TUF e dal MAR). L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata	Sussistono i Vincoli imposti dal TUF e dal MAR
Organi societari e gestione personale				
32	art. 11 co.2	Organi amministrativi	L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito , di norma, da un amministratore unico . Resta inteso che l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione , ma deve essere presente apposita delibera motivata con particolare riferimento alla adeguatezza organizzativa e rispettando l'esigenza di contenimento dei costi	Non risulta alcun vincolo (se non quelli posti dal Codice Civile) nella scelta dell'organo gestorio
33	art. 11 co.4	principio di equilibrio di genere nella scelta degli amministratori	Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo , da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno	Nessun Vincolo
34	art. 11. co. 5	SRL e l'amministrazione disgiuntamente o congiuntamente	Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci	Nessun Vincolo se non quanto stabilito dall'art. 2475 co. 3 c.c. e dallo Statuto Sociale

	rif. al D.Lgs. 175/16	TEMATICA	VINCOLI DEL TESTO UNICO MADIA (presenti nelle sole società partecipate da Amministrazioni Pubbliche)	VINCOLI per le società non partecipate da amministrazioni pubbliche (valevoli anche per le società a partecipazione pubblica)
35	art. 11. co. 6, 8	limite dei compensi massimi per gli organi societari	<p>il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di quanto sopra indicato (limite di euro 240 mila) essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza</p>	<p>Nessun Vincolo, se non quello di carattere imprenditoriale (dimensione impresa, redditività obiettivi prefissati con relativi premi produttivi; concetto di congruità)</p>

	rif. al D.Lgs. 175/16	TEMATICA	VINCOLI DEL TESTO UNICO MADIA (presenti nelle sole società partecipate da Amministrazioni Pubbliche)	VINCOLI per le società non partecipate da amministrazioni pubbliche (valevoli anche per le società a partecipazione pubblica)
36	art. 21 co.3	compensi al Cda	Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.	Nessun Vincolo, fermo restando quanto previsto in merito alla responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2476 c.c e dell'art. 2086 c.c.
37	art. 11. co.9	Attribuzioni di poteri all'interno del CdA	Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.	Nessun Vincolo, se non quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Codice Civile

	rif. al D.Lgs. 175/16	TEMATICA	VINCOLI DEL TESTO UNICO MADIA (presenti nelle sole società partecipate da Amministrazioni Pubbliche)	VINCOLI per le società non partecipate da amministrazioni pubbliche (valevoli anche per le società a partecipazione pubblica)
38	art. 11 co.11 e 12	Nomina Amministratori	Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori	Nessun Vincolo, se non quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Codice Civile
39	art. 11 co.13	la costituzione di comitati	Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo	Nessun vincolo ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge
40	art. 11 co. 14	conferimento incarichi	in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi si applicano le Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche	Nessun vincolo ulteriore rispetto a quanto previsto dal codice civile (es. art. 2387 c.c.)
41	art. 11 co. 15	regime di prorogatio degli organi amministrativi	Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi)	Nessun vincolo ulteriore rispetto a quanto previsto dallo Statuto e dal Codice Civile (es. art. 2385 e 2386 c.c.)

	rif. al D.Lgs. 175/16	TEMATICA	VINCOLI DEL TESTO UNICO MADIA (presenti nelle sole società partecipate da Amministrazioni Pubbliche)	VINCOLI per le società non partecipate da amministrazioni pubbliche (valevoli anche per le società a partecipazione pubblica)
42	art. 12 co. 1	Responsabilità dei componenti degli organi delle società	Si richiama la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house, oltre a quanto previsto normativamente in tema di azioni civili di responsabilità	I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali
43	art. 13. co.1	Controllo giudiziario sull'amministrazione di società (spa ed srl)	Nelle società a controllo pubblico ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale (deroga all'art. 2409 cc)	Nessun vincolo ulteriore rispetto all'art. 2409 c.c.
44	art. 15 co.4	Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società	le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica trasmettono i bilanci e la relazione sul governo societario alla struttura (nell'ambito del MEF) competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico Madia	Nessun vincolo oltre a quello di deposito del bilancio alla CCIAA di competenza
45	art. 3 co.2	Scelta dell'Organo di Controllo nelle SRL	Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell' organo di controllo o di un revisore	si applica quanto stabilito dal Codice Civile l'art. 2477 (innovato dal Codice della Crisi di impresa)
46	art. 3 co.2	Revisione Legale nelle SpA	Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale	si applica quanto stabilito dal Codice Civile l'art. 2409 bis ed in particolare al secondo comma la revisione legale può essere demandata al Collegio Sindacale ove sia composto da Revisori legali e la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato
47	art. 19 co. 1	Gestione del Personale	rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi	Sono valide le medesime osservazioni poste per le società a partecipazione pubblica

	rif. al D.Lgs. 175/16	TEMATICA	VINCOLI DEL TESTO UNICO MADIA (presenti nelle sole società partecipate da Amministrazioni Pubbliche)	VINCOLI per le società non partecipate da amministrazioni pubbliche (valevoli anche per le società a partecipazione pubblica)
48	art. 19 co. 2	Assunzione Personale	Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità	Nessun Vincolo
49	art. 19 co. 5	Obiettivi specifici	Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale	Nessun Vincolo
50	art. 19 co. 8	casistica reinternalizzazione	Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione	Nessun Vincolo